



Biologi – Farmacia e Filiera Farmaceutica: Sinergie per il Futuro

Nuove opportunità professionali tra collaborazione e
direzione tecnica

Pharma Talk | 6 marzo 2025
Avv. Mario Ponari

Competenze

Legge 396/67 – Art. 3

Formano oggetto della professione di biologo:

- a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
- c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;



Competenze

Legge 396/67 – Art. 3

- e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;
- f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
- h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
- i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.



Le fasi della nascita di un farmaco

- Individuazione del bersaglio farmacologico;
- Individuazione del principio attivo;
- Sperimentazione ed immissione in commercio



DECRETO LEGISLATIVO

24 aprile 2006 n. 219

- Art. 52.
- Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare dell'autorizzazione alla produzione
- 3. L'AIFA riconosce l'idoneità della persona qualificata che possiede i seguenti requisiti:
- a) è in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del MIUR 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline: (...) scienze biologiche



DECRETO LEGISLATIVO

24 aprile 2006 n. 219

- Art. 52.
- Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare dell'autorizzazione alla produzione
- 3. L'AIFA riconosce l'idoneità della persona qualificata che possiede i seguenti requisiti:
 - **c) e' provvista di abilitazione all'esercizio della professione ed e' iscritta all'albo professionale.**



DECRETO LEGISLATIVO

24 aprile 2006 n. 219

- Art. 122.
- Requisiti e attività degli informatori scientifici
-
- L'informazione sui medicinali può essere fornita al medico e al farmacista dagli informatori scientifici
- gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge
- 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto MIUR 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline (...) scienze biologiche,



DECRETO LEGISLATIVO

24 aprile 2006 n. 219

- Art. 122.
- Requisiti e attività degli informatori scientifici
-
- L'informazione sui medicinali può essere fornita al medico e al farmacista dagli informatori scientifici
- gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge
- 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto MIUR 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline (...) scienze biologiche,



DECRETO LEGISLATIVO

24 aprile 2006 n. 219

- Art. 130
- Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC
- Il titolare dell'AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza, in possesso, della (...) laurea magistrale in scienze biologiche



